



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

Direzione servizi digitali

**DETERMINA N. 201/22/DDA**

**ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DDA/4221 AI SENSI DELL'ART. 7,  
COMMA 3-BIS, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA  
DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.  
(PROC. N. 1629/DDA/NV)**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS del 13 aprile 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA l’istanza DDA/4221, acquisita in data 16 marzo 2022 (prot. n. DDA/0001076), con la quale è stata segnalata dalla FPM (Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale), giusta delega di SCF s.r.l., società di gestione e raccolta dei diritti spettanti ai produttori fonografici, titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la riproduzione, sul sito internet <http://www.radiovertigo1.com/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro. Il soggetto istante ha dichiarato inoltre che *“Tramite il presente*

Direzione servizi digitali

*sito vengono messi costantemente a disposizione del pubblico fonogramma appartenente al repertorio amministrato da SCF, mediante l'inserimento degli stessi nel palinsesto della Web Radio, senza idonea licenza e pertanto in violazione dell'articolo 72 lett. a) e lett. d) L.D.A. Si segnala che il repertorio amministrato è pubblicamente accessibile al seguente link: <https://www.scfitalia.it/Utilizzatori/Utilizzi-Musica/Utilizzi-Musica.kl> Download diretto del repertorio completo:[https://katalegale.scfitalia.it/manuali/catalogo\\_ex\\_art\\_27\\_dlgs](https://katalegale.scfitalia.it/manuali/catalogo_ex_art_27_dlgs)*

*\_35\_2017.zip Si richiede pertanto l'inibizione del dominio nella composizione con e senza www: <https://www.radiovertigo1.com> e <http://radiovertigo1.com>";*

RILEVATO che dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza e della relativa documentazione allegata risultavano effettivamente presenti le opere oggetto di istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. p), del *Regolamento*, diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;

RILEVATO che, dalle prime verifiche effettuate, l'istanza non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile né manifestamente infondata;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento n. 1629/DDA/NV, relativa all'istanza DDA/4221, della Direzione servizi digitali del 24 marzo 2022, prot. n. DDA/0001304, inviata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, al gestore del sito *internet*, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g), del *Regolamento* e alla società Ovh Sas in qualità di fornitore di servizi di *hosting*, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f), del *Regolamento*;

VISTA la comunicazione ricevuta in data 27 aprile 2022, prot. n. DDA/0138006, con la quale il sig. Simone Camussi, in qualità di titolare di Radio Vertigo One, informava di aver inviato in data 26 aprile 2022 una mail all'indirizzo [ufficiobroadcasting@scfitalia.it](mailto:ufficiobroadcasting@scfitalia.it) finalizzata a concludere l'iter necessario alla stipula di un contratto di licenza con SCF S.r.l.. Con la medesima comunicazione, al fine di non subire blocchi del sito, il sig. Simone Camussi inviava all'Autorità una bozza firmata nel 2021 del "Contratto di licenza nazionale per l'utilizzazione di registrazioni fonografiche mediante web radio commerciale" e dichiarava *"la volontà di procedere come da accordi presi nel 2021 .../... Resto, nel frattempo, in attesa di una risposta da parte di SCF per inviarle in un secondo momento tutti gli aggiornamenti tramite lettera firmata e inviata tramite PEC"*;

VISTA la successiva comunicazione ricevuta in data 28 aprile 2022, prot. n. DDA/0001802, con la quale il titolare di Radio Vertigo One, comunicava, altresì, l'avvenuto adeguamento spontaneo a quanto rilevato nella comunicazione di avvio del procedimento e dichiarava *"...in attesa di contratto con Scf (in fase di sottoscrizione) Vertigo One sospende (in data odierna 28 aprile 2022) la diffusione delle opere Scf fino a ricevimento di licenza"*;

VISTA la comunicazione ricevuta in data 5 maggio 2022, prot. n. DDA/0001916, con la quale SCF S.r.l. informava in merito alla regolarizzazione da parte di Radio Vertigo



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
AGCOM COMUNICAZIONI

Direzione servizi digitali

One del contratto di licenza nazionale e dichiarava che “...l'emittente *www.radiovertigo1.com* ha sottoscritto licenze SCF n. 44/5/22 e 45/5/22”;

RITENUTA la condotta idonea a configurare l'adeguamento spontaneo ai sensi dell'art. 7, comma 2, del *Regolamento*;

VISTO l'art. 7, comma 3-*bis* del *Regolamento*, il quale prevede che, nei casi di adeguamento spontaneo, la Direzione servizi digitali dispone l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento;

### **DISPONE**

l'archiviazione dell'istanza n. DDA/4221 ai sensi dell'art. 7, comma 3-*bis*, del *Regolamento*, per adeguamento spontaneo.

IL DIRETTORE  
Benedetta Alessia Liberatore